

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2002/C 181 E/11)

COM(2002) 139 def. — 2002/0066(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾ fissa i prodotti cui si applica il titolo II del trattato stesso.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽²⁾ non si applica né ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose; per evitare un'assenza di protezione, sembra invece opportuno includere l'aceto di vino nel campo di applicazione previsto all'articolo 1.
- (3) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92, contenente i prodotti alimentari che possono essere registrati, include fra l'altro le acque minerali naturali e le acque di sorgente. L'esame delle domande di registrazione ha evidenziato molteplici problemi. Essi riguardano in particolare l'esistenza di nomi identici per acque distinte, l'esistenza di nomi di fantasia che non sono coperti dalle disposizioni del suddetto regolamento nonché il fatto che i nomi in causa mal si prestano alla registrazione ai sensi di tale regolamento, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'articolo 13. Tali problemi hanno suscitato molteplici conflitti pratici all'atto dell'applicazione del regolamento.
- (4) Le acque minerali e le acque di sorgente sono già oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽³⁾. Benché tale direttiva non abbia esattamente la stessa finalità del regolamento (CEE) n. 2081/92, essa offre tuttavia una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle suddette acque minerali e acque di sorgente; non è pertanto opportuno registrare le denominazioni relative a tali acque. Occorre dunque sopprimere le acque minerali e le acque di sorgente

dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92. Dato che talune denominazioni erano già state registrate in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, per evitare ogni pregiudizio è opportuno prevedere un periodo transitorio di cinque anni successivamente al quale tali denominazioni non faranno più parte del registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2081/92.

- (5) È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto al fine di salvaguardare il patrimonio di produttori degli Stati membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o parzialmente identiche sia per quanto riguarda le denominazioni conformi ai criteri di registrazione sia per quelle che, pur non essendo conformi a tali criteri, soddisfano tuttavia talune condizioni di utilizzazione precisamente stabilite.
- (6) È opportuno adattare il riferimento alla norma EN 45011 che figura all'articolo 10 al fine di prevedere eventuali successive modifiche.
- (7) Qualora, per motivi debitamente giustificati, un'associazione o una persona fisica o giuridica desideri rinunciare alla registrazione di un'indicazione geografica o di una denominazione d'origine, è opportuno prevedere l'annullamento della denominazione in causa dal registro comunitario.
- (8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare.
- (9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento. Occorre precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette.

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 303.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

⁽³⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25).

- (10) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede una procedura di opposizione. Al fine di adempiere all'obbligo derivante in particolare dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS, è opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i cittadini di tutti i membri dell'OMC beneficino di questo regime e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente, fatti salvi gli accordi internazionali, secondo quanto previsto all'articolo 12. Il diritto di opposizione sarà concesso ai cittadini dei membri dell'OMC qualora legittimamente interessati e secondo gli stessi criteri stabiliti all'articolo 7, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia quello in cui la protezione concessa dal regolamento si applica.
- (11) L'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo TRIPS contempla non solo i marchi registrati o depositati ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l'uso, la data di riferimento prevista e in particolare la data di protezione nel paese di origine. Occorre pertanto modificare l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92: la data di riferimento ivi prevista diventa quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 5 dello stesso regolamento; inoltre, all'articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventa quella di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione.
- (12) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione suddetta.
- (13) La procedura semplificata di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall'uso negli Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza giuridica e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo transitorio di cinque anni previsto al paragrafo 2 dell'articolo 13 e destinato alle denominazioni registrate in virtù di tale disposizione, fermo restando l'esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le denominazioni registrate nell'ambito dell'articolo 17 sopra citato.
- (14) Gli elementi sopra illustrati inducono alla modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è modificato come segue.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applicherà più alle acque minerali. Pertanto, al termine di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le denominazioni già registrate relative ad acque minerali saranno depennate dal registro di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 5, il secondo comma è soppresso.
- 3) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designa altresì un'area geografica situata in un altro Stato membro o paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato in questione deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.

Le denominazioni omonime conformi al presente regolamento possono essere registrate tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se lo Stato d'origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.»

- 4) All'articolo 10, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite dalla norma EN 45011 nell'ultima versione in vigore.»

5) All'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

«Tali misure sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

6) Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

La Commissione può procedere all'annullamento della registrazione di una denominazione su richiesta debitamente giustificata dell'associazione interessata, trasmessa dallo Stato membro che aveva presentato la domanda iniziale di registrazione.

L'annullamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

7) All'articolo 12, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«— nel paese terzo interessato esiste un sistema di controllo e un diritto d'opposizione equivalente a quelli definiti dal regolamento».

8) All'articolo 12, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione può constatare, conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, che un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12 bis.»

9) Dopo l'articolo 12 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

1. Nel caso previsto all'articolo 12, paragrafo 3, quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica in questione. La domanda di registrazione include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all'articolo 4.

2. Se tale paese terzo ritiene che le condizioni del presente regolamento sono soddisfatte, esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola:

- a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;
- b) di una dichiarazione che gli elementi previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio, e
- c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.

3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 12 ter

1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, che la domanda di registrazione trasmessa da un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

Se la Commissione

- a) è giunta alla conclusione che la denominazione riunisce le condizioni per essere protetta, essa procede alla pubblicazione della domanda conformemente all'articolo 6, paragrafo 2; prima della pubblicazione, la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15;
- b) è giunta alla conclusione che la denominazione non riunisce le condizioni per essere protetta, essa decide previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).

2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a) alle seguenti condizioni: se l'opposizione proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro dell'OMC si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o le disposizioni di cui all'articolo 12 quinquies. Se l'opposizione proviene da un cittadino di un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui egli ha residenza o sede, che la trasmette poi alla Commissione.

La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità.

3. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, previa consultazione dello Stato membro che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle denominazioni in questione al registro secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Articolo 12 quater

L'associazione o la persona fisica o morale interessata di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi dell'articolo 12 bis, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.

La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

Articolo 12 quinquies

1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, prevista all'articolo 6, paragrafo 2, relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata e che sia cittadino di uno Stato membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 può opporsi alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata allo Stato membro OMC nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una delle lingue della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di uno Stato membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.

2. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.

3. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.»

10) L'articolo 13 è modificato come segue.

a) Il paragrafo 2 è soppresso.

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, il periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b) e degli articoli 12 ter, paragrafo 3 e 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

c) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione che designa un luogo di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la denominazione identica sia stata legalmente utilizzata sul territorio comunitario durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla base di pratiche legali e costanti, e
- sia provato che tale uso non intendesse sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e
- il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della relativa denominazione identica potrà durare al massimo per un periodo di quindici anni.

L'impiego della denominazione geografica interessata è autorizzato solamente se lo Stato membro di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.»

11) L'articolo 14 è modificato come segue.

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.»

b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso, in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui mar-

chi ⁽¹⁾, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.»

12) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro.»

13) L'articolo 17 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.